CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS.MM.II. PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE PER L'ANNO 2021.

TRA

la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (di seguito denominata "la Scuola"), C.F. 94126280547, in persona dell'Amministratore *p.t.*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in 06132 – Perugia, Via di Villa Umbra, Località Pila

E

Il Comune di Matelica, C.F. 00033120437, che interviene in persona della dott.ssa Maria Gabriella Elia Responsabile del settore Servizi Amministrativi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Matelica, sede provvisoria Via Gaspare Spontini n. 4 la quale interviene nel presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 77 del 30.12.201;

PREMESSO CHE

- con legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24, la Regione Umbria ha promosso la costituzione, in forma di Consorzio, della "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica", dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, e contabile, nei limiti stabiliti dalla medesima legge;
- al Consorzio aderiscono la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni, il Comune di Perugia, il Comune di Terni, l'Università degli Studi di Perugia, il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria (C.A.L.), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale Umbria (ARPA), l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU), l'Università per Stranieri di Perugia, l'Agenzia Regionale di Forestazione (A.FOR.);
- in base alla previsione di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale il Consorzio è costituito al fine precipuo di "favorire la formazione e l'innovazione quali strumenti per il miglioramento della qualità nella pubblica amministrazione [...] nonché per la promozione dell'innovazione tecnologica, delle competenze digitali e della società dell'informazione e della conoscenza attraverso le pubbliche amministrazioni operanti in Umbria";
- per il raggiungimento delle predette finalità il Consorzio, ai sensi dell'art. 3 della legge istitutiva, svolge, in particolare, attività di rilevazione dei fabbisogni formativi e supporto nella predisposizione dei programmi di formazione nonché nella definizione di specifici interventi formativi, formazione continua dei dipendenti pubblici a tutti i livelli di qualifica, compresa la dirigenza, formazione e aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo;

- a tale scopo, come previsto dall'art. 1, comma 4, della legge regionale istitutiva, il Consorzio può promuovere forme di collaborazione con altri enti pubblici;
- nell'esercizio di tali funzioni, pertanto, la Scuola progetta ed organizza, con il supporto degli
 Enti locali regionali, corsi di formazione per i dipendenti pubblici ed altri eventi scientifici, volti
 a garantire il perseguimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali e rispondere alle esigenze
 di adeguamento ed aggiornamento formativo degli enti locali;
- alla luce della incessante attività di produzione normativa del legislatore nelle materie che interessano l'esercizio dell'azione amministrativa degli Enti locali, difatti, si riscontra un sempre maggior interesse per questi ultimi di provvedere all'attuazione di idonei percorsi formativi a vantaggio del personale interno, che garantiscano il costante aggiornamento ed incremento delle competenze possedute;
- pertanto, con il presente accordo le parti intendono porre in essere una collaborazione avente ad
 oggetto l'interesse pubblico, comune ad entrambe, alla promozione della formazione e
 dell'innovazione, in quanto strumentale al miglioramento della qualità e della professionalità
 nell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi resi alla collettività di riferimento;
- nell'ambito di tale collaborazione, in particolare, la Scuola si impegna a mettere a disposizione la propria sede, la struttura organizzativa di supporto e il corpo docente, mentre il Comune di Matelica si impegna a partecipare attraverso il proprio personale alla definizione delle esigenze formative, rappresentando i relativi "fabbisogni" emergenti dalla realtà quotidiana, secondo un processo di tipo "circolare", anche mediante i contributi resi attraverso i questionari di customer satisfaction la partecipazione ai "Forum dei responsabili dei servizi" istituiti dalla Scuola;
- è pertanto interesse del Comune di Matelica di contribuire alla definizione dei bisogni formativi ed avvalersi delle attività didattiche organizzate dalla Scuola, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di qualità ed efficacia dell'offerta formativa, e che dispone delle strutture organizzative necessarie ed adeguate allo scopo, mediante l'individuazione di un percorso didattico incentrato sulle esigenze di aggiornamento professionale manifestate dal Comune di Matelica medesimo;
- la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica è in possesso dei requisiti individuati dalla normativa in materia di formazione professionale, è accreditata nell'elenco delle agenzie formative e possiede la certificazione ISO 9001-2015.

CONSIDERATO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni

- pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 5, comma 6, del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), prevede testualmente che "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- tale norma costituisce attuazione della previsione introdotta dall'art. 1, paragrafo 6, della direttiva 24/2014/UE secondo cui "Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva";
- con Delibera n. 918 del 31 agosto 2016, l'ANAC ha ulteriormente precisato che: "Sulla base dell'orientamento del giudice comunitario, tenuto conto anche degli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato e come anche indicato dall'Autorità nel parere sulla normativa AG/07/15/AP del 18.02.2015, i presupposti legittimanti la sottoscrizione di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici possono così riassumersi: 1) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; 2) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; 3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 4) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri";
- ai sensi del art. 7 comma 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche

- dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione".
- il ricorso a moduli consensuali fra pubbliche amministrazioni per la gestione delle attività formative è stato indicato, quale modalità preferenziale, dalla Direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ("Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche"), laddove si stabilisce che le amministrazioni pubbliche "svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale";ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 24/2008 "Il Consorzio può promuovere forme di collaborazione, definite nello Statuto, con le Agenzie regionali, le Aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, le Università pubbliche o Istituti superiori di ricerche e altri enti pubblici operanti nel territorio regionale".
- pertanto, le parti intendono disciplinare, nel rispetto dei predetti requisiti, i reciproci rapporti discendenti dall'esercizio di un'attività formativa di interesse comune, avvalendosi della previsione di cui all'art. 15 della l. n. 241/1990.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

- 1. Con il presente accordo le Parti riconoscono l'interesse comune a porre in essere una collaborazione ai fini dell'implementazione delle attività formative a favore del personale dirigente e dipendente del Comune di Matelica, disciplinando i rispettivi ruoli ed impegni reciproci nella predisposizione e fruizione dell'offerta formativa.
- 2. Le attività formative si ispirano ai principi di qualità, innovazione, adeguatezza ed economicità previsti dalla vigente normativa.

Art. 3

Obblighi delle Parti

1. Le parti si obbligano a collaborare secondo lealtà e buona fede nell'esercizio delle attività formative.

_

- 2. In particolare, la Scuola si impegna a:
- a) mettere a disposizione un programma formativo idoneo a soddisfare i fabbisogni rappresentanti dal Comune di Matelica, comunicando con congruo anticipo il programma dettagliato dei percorsi didattici contenente l'indicazione degli obiettivi, dell'argomento e del contenuto delle lezioni, del calendario e del nominativo dei docenti;
- b) prestare e gestire l'attività formativa, organizzata su base annuale, mettendo a disposizione la propria sede sita in Perugia, Località Pila, presso Villa Umbra, e individuando ulteriori strutture nel territorio regionale per andare incontro alle esigenze di contenere gli spostamenti dei dipendenti pubblici, contribuendo con le proprie strutture organizzative, a favore di un numero massimo di partecipanti per ogni corso pari a 3;
- c) individuare docenti muniti di elevata competenza professionale, verificandone la capacità tecnico-scientifica e didattica;
- d) monitorare l'attività dei docenti e raccogliere le valutazioni dei partecipanti, onde garantire un elevato livello qualitativo ed un'adeguata risposta alle esigenze formative rappresentate dal Comune di Matelica
- e) riconoscere la partecipazione ai corsi di formazione, in base alle percentuali di assenza previste per le specifiche tipologie, con la possibilità di consultare sulla piattaforma on line della Scuola l'archivio dei corsi frequentati da ciascun dipendente.
- 3. Il Comune di Matelica si impegna a:
- a) collaborare con la Scuola nella definizione dei fabbisogni formativi e dei programmi didattici, comunicando le esigenze di aggiornamento ed adeguamento delle competenze dell'apparato amministrativo, se del caso anche partecipando a riunioni ed incontri mirati ad individuare i percorsi formativi necessari a soddisfare tali esigenze, anche mediante i contributi resi attraverso i questionari di *customer satisfaction* e la partecipazione ai "Forum dei responsabili dei servizi" istituiti dalla Scuola;
- b) eseguire il monitoraggio interno sull'efficacia dell'attività formativa svolta dalla Scuola a favore dei propri dipendenti che partecipano ai corsi di formazione, segnalando eventuali carenze o la necessità di eventuali azioni correttive che si rendano necessarie ed opportune per adeguare l'offerta formativa ai livelli predeterminati in sede di programmazione;
- c) rispettare i termini segnalati dalla Scuola per l'iscrizione ai corsi di formazione;
- d) indicare, di seguito, il nominativo di un proprio referente interno per i rapporti con la Scuola, che si impegni a divulgare all'interno dell'Ente i programmi delle attività formative e collabori con la Scuola nella definizione dei programmi e nel monitoraggio dell'efficacia delle attività formative rese a favore dei dipendenti dell'Ente medesimo.

REFERENTE

Nome e Cognome MARIA GABRIELLA ELIA

Qualifica RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Telefono ufficio 0737.781807

e-mail: gabriella.elia@comune.matelica.mc.it

- e) indicare i dati per la corretta emissione della fattura elettronica per la quota annuale
- Codice identificativo ufficio UFE370
- altri eventuali dati da inserire in fattura richiesti dai Vs. uffici (n. buono d'ordine, riferimenti atto adesione, ecc.)

Art. 4

Oneri a carico delle Parti

- 1. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività formative oggetto del presente Accordo di collaborazione, il Comune di Matelica si impegna a versare alla Scuola la quota forfetaria annuale di iscrizione dell'importo di Euro 750,00 sul conto di tesoreria acceso presso Unicredit, Agenzia di Perugia, Pila, IBAN IT 02 R 02008 03045 000401212120 Codice tesoreria Ente 6100153, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
- 2. Il Comune di Matelica sosterrà in via esclusiva tutti i costi di trasferta del proprio personale partecipante alle attività formative della Scuola, assumendosi ogni responsabilità in merito.
- 3. La Scuola sosterrà tutti gli oneri relativi alla organizzazione e gestione dei corsi, fatto salvo il diritto alla quota di iscrizione annuale di cui al precedente comma 1.

Art. 5

Ulteriori attività

La presente convenzione è valevole, oltre le attività programmate dalla Scuola, ai fini della progettazione e realizzazione di corsi personalizzati su temi di specifico interesse dell'ente, previa formalizzazione di apposita richiesta e successivo accordo con la Scuola.

Art. 6

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo di collaborazione ha validità annuale, con riferimento all'anno 2021.

Art. 7

Controversie

1. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti è competente il Tribunale Regionale Amministrativo dell'Umbria – Perugia.

Art. 8

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia alle norme del Codice civile, in quanto applicabili, e alle normative vigenti in materie di Accordi di collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni.

Il Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"
Per il Comune di Matelica

Data,

(Firma digitale)